

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Multirischi Abitazione (per Carabinieri)", relativamente alla Sezione Incendio, assicura dal rischio incendio e protegge l'assicurato da altri eventi dannosi che potrebbero colpire il fabbricato e il contenuto dell'abitazione indicata in polizza; relativamente alla Sezione Furto e Rapina, protegge l'assicurato contro la sottrazione dei beni assicurati in occasione di furto o rapina; relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, tiene indenne l'assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione Incendio:** Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono il fabbricato e il contenuto dell'abitazione (es. il mobilio e gli arredi) contro i danni materiali e diretti causati da incendio e da altri eventi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'azione del fulmine, l'urto di veicoli stradali, l'esplosione o lo scoppio, il fumo, eventi atmosferici, acqua condotta.
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:** Sono coperti i danni materiali e diretti conseguenti a Furto e Rapina delle cose assicurate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mobilio, indumenti personali, denaro) nell'abitazione indicata in polizza. Vengono indennizzati anche i danni provocati dai ladri e dai rapinatori come gli atti vandalici o i guasti alle cose o ai locali.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** Tutela l'Assicurato per danni cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente a fatti della "Vita privata". L'assicurazione è estesa anche a coprire le richieste di risarcimento derivante all'Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.

L'Impresa di assicurazione tiene indenne l'assicurato dai danni subiti fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. capitale assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Sezione Incendio:** Le garanzie sono valide se le cose assicurate si trovano in fabbricati costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni. I fabbricati inoltre devono essere adibiti a dimora abituale e per almeno 3/4 della superficie dei piani ad abitazioni civili e uffici.
- ✗ **Sezione Furto e Rapina:** Fabbricati non adibiti a dimora abituale e per meno di 3/4 della superficie dei piani ad abitazioni civili e uffici.
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile:** La polizza non comprende i danni cagionati al coniuge, ai genitori, ai figli degli assicurati, nonché a qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente; alle persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio:** Per le garanzie di cui alla Sezione Incendio sei coperto all'indirizzo indicato in polizza.
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:** Per le garanzie della sezione Furto e Rapina la copertura opera per le cose assicurate che si trovino nell'abitazione indicata in polizza o, in caso di garanzia Scippo, ovunque avvenga tale evento dannoso.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** Per le garanzie della Sezione Responsabilità Civile la copertura è operante in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore dell'Impresa o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o analoghi mezzi di comunicazione automatici (pec) - che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo") rispetto alla scadenza anniversaria

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata - o analoghi mezzi di comunicazione automatici (pec) - che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento sia limitatamente alla Sezione contenente le coperture assicurative interessate dal sinistro medesimo, sia dall'intero contratto; il recesso per sinistro deve essere comunicato con preavviso di 30 giorni.